


LIFE09ENVIT000188-EnvironmentalCOoperation model for Cluster - Acronimo: ECO-CLUSTER



Action 7: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster
Conformità normativa del cluster “Cerreto”
Adempimenti normativi applicabili

Deliverable azione 7



Responsabile dell'azione Istituto Delta Ecologia Applicata srl

Questo progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea, sotto il programma "LIFE + Environment 2009". Gli autori sono gli unici responsabili del contenuto di questo sito. Le informazioni qui riportate non riflettono necessariamente l'opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile di alcun utilizzo che può essere fatto delle informazioni qui contenute.

Istituto Delta Ecologia Applicata srl – Responsabile dell'azione

Dott.ssa Cristina Barbieri (Responsabile di progetto)

Dott. Flavio Bruno (Referente tecnico di progetto)

Dott. Gionata Tani (tecnico)

Per informazioni:

tel. 0532/977085

mail: cristinabarbieri@istitutedelta.it

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano – Beneficiario coordinatore di progetto

Giuseppe Vignali - Responsabile del progetto

Comune di Collagna (RE) – Beneficiario associato

Ferretti Monica - Responsabile di progetto

Cerreto Laghi 2004 Srl, sostituito da CCFS – Beneficiario associato

Responsabile di progetto

Certiquality – Beneficiario associato

Stefano Aldini - Responsabile di progetto

Filippo Lenzerini (Punto3 srl) - Direttore generale del progetto ECO-Cluster

INDICE

INTRODUZIONE	4
NOTA METODOLOGICA	4
ADEMPIMENTI APPLICABILI AL CLUSTER CERRETO.....	5
ELENCO NORMATIVA AMBIENTALE	12

INTRODUZIONE

Il modello Eco-cluster, così come elaborato nell'azione 3, prevede l'identificazione degli obblighi normativi applicabili al cluster. Obiettivo del progetto è infatti anche quello di attuare il Programma della Commissione Europea ECAP, diffondendo la conoscenza degli adempimenti ambientali derivanti dalla normativa in vigore e il rispetto di tali adempimenti.

Il registro degli adempimenti ambientali del cluster "Cerreto" ha quindi l'obiettivo di:

- **Configurarsi quale strumento di lavoro per l'autovalutazione della conformità normativa da parte delle singole organizzazioni;**
- **Supportare il team di audit interno del cluster nella verifica del rispetto dei requisiti del modello;**
- **Sensibilizzare e formare gli operatori delle singole organizzazioni sugli adempimenti normativi ambientali ad esse applicabili.**

Per obblighi normativi si intende quelli derivanti dalle leggi e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché i regolamenti eventualmente in vigore, che sono applicabili al Comitato di Gestione Ambientale, ai componenti il Comitato singolarmente e alle organizzazioni che compongono la filiera del cluster.

NOTA METODOLOGICA

Operativamente il registro degli adempimenti ambientali è stato compilato secondo le indicazioni contenute nel deliverable dell'azione 3 "Linee Guida al Modello di gestione ambientale Eco-cluster: adempimenti normativi ambientali", ovvero:

1. Individuare le matrici ambientali all'interno delle quali organizzare la normativa e gli adempimenti applicabili, anche al fine di facilitare la consultazione del registro;
2. Individuare, all'interno della normativa ambientale, gli adempimenti applicabili al Comitato di gestione e alle organizzazioni pubbliche e private che operano nel cluster;
3. Registrare, per ogni singolo adempimento, tutti gli elementi che consentono la facile identificazione e interpretazione della norma, delle indicazioni per il rispetto della stessa e le eventuali scadenze temporali dell'adempimento.

Le matrici ambientali su cui si è identificata la normativa sono state definite in funzione delle caratteristiche territoriali ed economiche del cluster stesso e in relazione all'impostazione dell'analisi ambientale iniziale: acqua, aria, suolo, energia, rifiuti, mobilità e trasporti, natura e biodiversità.

Dal documento di registrazione (Registro degli adempimenti ambientali) è possibile effettuare, attraverso l'utilizzo di filtri, la ricerca degli adempimenti per ogni elemento in cui è stato strutturato il documento:

- Tema ambientale;
- Settore normativo: ulteriore declinazione del tema (ad esempio per il tema "acqua", "disciplina acque reflue", "gestione delle reti", ecc);
- Descrizione della norma: riferimenti ed estratto dell'atto normativo;
- Ambito territoriale di applicazione: locale, regionale, nazionale, europeo;
- Ambito settoriale di applicazione: imprese in generale, enti pubblici, imprese o enti soggetti a cui si rivolge l'adempimento specifico;

- Adempimento: descrizione dell'adempimento previsto dalla norma e indicazioni per il suo rispetto;
- Scadenza dell'adempimento ed eventuale documentazione da produrre.

L'insieme di queste informazioni costituisce il Registro degli adempimenti ambientali del cluster.

ADEMPIMENTI APPLICABILI AL CLUSTER CERRETO

Acqua

- E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
- Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- Criteri e metodi in base ai quali sono valutate le perdite degli acquedotti e delle fognature. Guida per l'effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonché le regole per la stesura dei rapporti che il gestore trasmette all'Osservatorio dei servizi idrici.
- Limiti massimi di inquinamento dei corpi idrici sotterranei e maggiori controlli sulla salute dei medesimi. Si affianca alla DIR. 2000/60/CE aggiungendo i criteri per la valutazione del buono stato chimico dei corpi idrici, l'individuazione e l'inversione delle tendenze dell'aumento dell'inquinamento, la limitazione degli scarichi indiretti.

Aria

- Domanda di autorizzazione secondo procedura semplificata (Regionale o Provinciale) per attività a ridotto inquinamento atmosferico. Attività in deroga comma 2 art 272 D. Lgs. 152/2006. 1) L'emissione deve essere autorizzata con procedura ordinaria che prevede autorizzazione espressa, per le emissioni convogliate. Oppure: 2) l'emissione proviene da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, pertanto non necessita di alcun provvedimento autorizzativo.
- In caso di attività in deroga, autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 c.2 152/2006 per II) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW
- Attività in deroga. Autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 c.2 152/2006 per II) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 (10 per la RER) MW e inferiore a 10 MW.
- D. GR Emilia Romagna; i soggetti esercenti gli impianti dichiarati conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V, del DLgs 152/06 dalla DGR 2236/09 presentano entro il termine del 31/12/2013 una domanda di adesione al provvedimento di autorizzazione generale emesso dalla Provincia ai sensi delle Direttive regionali; entro tale termine l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine del 31/12/2013 l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. L'autorità competente procede ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni così rilasciate, secondo

quanto previsto per il rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 del DLgs. 152 del 2006.».

- Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica ne dà comunicazione alla Provincia. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, la provincia ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione che comporta l'iter autorizzativo ordinario. Se la modifica non è sostanziale, la provincia provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se la provincia non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere della provincia di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Durata delle nuove autorizzazioni: 15 anni e richiesta rinnovo un anno prima. Aggiornare le autorizzazioni esistenti entro il 31/12/2014.
- Comunicazione di messa in esercizio per impianti nuovi o modificati da effettuare 15 gg prima dell'avviamento e comunque secondo modalità previste nell'atto autorizzatorio.
- Sono vietati l'immissione sul mercato e l'utilizzo per la ricarica di impianti di CFC (es. R12) e halon.
- Il reintegro e la ricarica degli impianti contenenti HCFH (es. R22) sono vietati dal 31/12/2009 con HCFH vergini e dal 31/12/2014 con HCFH riciclati. Devono essere adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre le fughe di sostanze controllate.
- Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la seguente frequenza da registrarsi nel libretto di impianto previsto dalla normativa nazionale: 3 mesi, 6 mesi, 1 anno in base al peso della carica di fluido: sopra i 300 kg, sopra i 30 kg e sopra i 3 kg.
- Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650. In caso di fughe, gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire perdite di tali gas e riparare non appena possibile le perdite rilevate. Gli operatori provvedono affinché le apparecchiature siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato con la frequenza indicata dal regolamento CE del 2006. Gli operatori che operano con apparecchiature contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate.

Energia

- Il Testo Unico ambientale regola le modalità e i parametri per la definizione delle accise sui prodotti petroliferi prodotti, stoccati per uso interno o stoccati per destinazione alla vendita, e per le attività di commercializzazione degli stessi. La normativa regola anche

- le registrazioni di carico - scarico necessarie per la gestione amministrativa e fiscale dei prodotti derivati del petrolio.
- I Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti devono prevedere uno specifico Piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
 - Energy manager. Il riferimento base di legge per la figura del "Responsabile per l'uso razionale dell'energia", correntemente noto come Energy Manager. I soggetti tenuti alla nomina dell'Energy Manager sono quelli con consumi annui in fonti primarie: 10.000 tep industria; 1.000 tep altri settori; valori minimi d'obbligo, che non escludono la "convenienza" della nomina a livelli inferiori di consumi energetici annuali; sono previste Sanzioni per la mancata nomina.
 - Nomina del Responsabile per uso Razionale dell'Energia: data 30 aprile; frequenza annuale ripetuta; modulo per la comunicazione (All. 1 alla circolare n. 226/F - Legge 10/91); il soggetto tenuto alla nomina dell'E.M ne comunica il nominativo al MSE tramite la FIRE).
 - Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del d. lgs 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti.
 - Gli impianti termici con potenza inferiore a 35KW, ovvero al valore di soglia pari a 0,035 MW, devono essere muniti di un "libretto di impianto". Gli impianti termici con potenza superiore a 35kW, ovvero al valore di soglia superiore a 0,035 MW, devono essere muniti di un "libretto di centrale".
 - La manutenzione degli impianti termici è affidata al proprietario o per esso ad un terzo che se ne assume la responsabilità. L'atto deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.
 - Solo per impianti termici superiori a 350 KW il possesso di requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria (Es. Albo nazionale dei costruttori). Tale responsabile deve possedere conoscenze adeguate alla complessità dell'impianto.

Rifiuti

- Deposito Temporaneo dei rifiuti: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (oppure in uno o più edifici o stabilimenti o siti

infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti). Condizioni per la ammissibilità al deposito temporaneo: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

- Esclusione dal regime dei rifiuti: la compilazione del registro di c/s, conseguentemente la compilazione del MUD, non è necessaria per i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta. Inoltre sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro: le imprese commerciali e di servizi, solo per i rifiuti non pericolosi; le attività agricole ed agroindustriali, solo per i rifiuti non pericolosi; gli imprenditori agricoli con un volume di affari basso; i piccoli imprenditori artigiani con un numero di dipendenti uguali e inferiore a tre, solo per i rifiuti non pericolosi.
- I Comuni o loro Consorzi o Comunità montane comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente: la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; i dati relativi alla raccolta differenziata; le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art.6 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs 151/2005.
- art. 181 del D. Lgs 152/2006: è competenza delle Regioni definire i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. del Dlgs 152/2006 (obiettivi di raccolta differenziata: il 65% entro il 31/12/2012). Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero. Individuazione degli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2020, riguardanti determinati flussi di rifiuti quali la carta, i metalli, la plastica e il vetro.
- Possibilità di deroghe per i Comuni che non riescono a raggiungere gli obiettivi di legge per ragioni tecniche, ambientale, economiche adeguatamente motivate dai Comuni e verificate dal Ministero dell'Ambiente. La deroga è condizionata stipula senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, Regione ed enti locali interessati, che stabilisca: a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi vidi legge per la raccolta differenziata. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri Comuni; b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

- La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano misure volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
- Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per l'effettuazione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti. Rispetto delle norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti comprese quelle che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
- Sono vietati: a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli olii usati; c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.
- I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati.
- Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; caratterizzazione dei rifiuti: al primo conferimento - in caso di variazione del processo che origina i rifiuti - in ogni caso almeno una volta l'anno. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche particolari di rifiuti non pericolosi eventualmente autorizzate dalle autorità competenti secondo il d. lgs. 36/2003, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Suolo

- Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione al comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire).
- Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto

dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.

- I detentori di PCB e apparecchi contenenti PCB e PCB usati (ossia qualsiasi PCB considerato rifiuto) dovranno provvedere allo smaltimento o decontaminazione entro il 31 dicembre 2005 (art. 5, Dlgs 209/99). · Un regime particolare è previsto per apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ inclusi i condensatori di potenza . Per questi apparecchi in generale la decontaminazione o smaltimento deve avvenire entro il 31.12.2010; inoltre se contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra 0,05% e 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (qualora non siano stati decontaminati nei termini precedenti) (art. 5, Dlgs 209/99). · Per la corretta decontaminazione o smaltimento i PCB, gli apparecchi contenenti PCB e i PCB usati devono essere consegnati ad imprese autorizzate ad effettuarne lo smaltimento; questa operazione dovrà risultare dal formulario di trasporto dei rifiuti e i dati relativi ai PCB usati dovranno risultare anche dal registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 5, Dlgs 209/99).

Natura e biodiversità

- Tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, tutti i Progetti con le loro varianti, nonché tutti gli Interventi che riguardino aree al cui interno ricadono, interamente o parzialmente, dei siti Natura 2000, sono soggetti alla Valutazione di incidenza.
- Sono, altresì, soggetti a valutazione di incidenza quei piani, progetti ed interventi che, pur interessando aree immediatamente esterne ai SIC o alle ZPS, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad esse limitrofi.
- Possono, inoltre, essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza quei piani, progetti o interventi che, pur riguardando aree molto distanti dai siti Natura 2000, per la loro particolare natura possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi.
- Sono esclusi dalla procedura di pre-valutazione e di valutazione d'incidenza: i piani di gestione dei siti stessi, i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione, gli interventi indicati nella Tabella E della presente Direttiva, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti. Riguardano principalmente: interventi edilizi minori, interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie, interventi di miglioramento e conversione dei boschi, interventi di difesa del suolo, pratiche agricole e zootecniche ricorrenti.
- I progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione vigente come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.
- L'autorità competente alla valutazione d'incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano.
- Nel caso in cui il piano riguardi un sito interamente o parzialmente ricadente in un'area protetta (Parco o Riserva naturale, nazionale o regionale), l'autorità che deve approvare il piano deve acquisire preventivamente il relativo parere di conformità dell'Ente gestore dell'area naturale protetta previsto dalla normativa vigente in materia d'aree naturali protette

- (L.R. n.6/05) o, nel caso di parchi nazionali, del relativo nulla-osta. L'autorità competente all'effettuazione della valutazione d'incidenza di un progetto o di un intervento nei confronti di un sito della Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del progetto o dell'intervento, salvo che l'intervento non ricada all'interno di un'area naturale protetta (Parco o Riserva naturale, nazionale o regionale), nel qual caso è l'Ente gestore dell'area naturale protetta a dover svolgere la valutazione d'incidenza, fatto salvo l'onere da parte di quest'ultimo di informare l'autorità cui spetta approvare il progetto, circa l'esito della procedura. Se il progetto coinvolge un sito che non è interamente compreso all'interno dell'area naturale protetta, ma lo è solo parzialmente, l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento effettua la valutazione d'incidenza, previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta.
- Autorizzazione paesaggistica: I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ((agli enti parco,)) ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Le disposizioni sull'autorizzazione paesaggistica si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
 - Se non diversamente previsto dal Piano paesaggistico regionale, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

ELENCO NORMATIVA AMBIENTALE

- D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, Testo Unico Ambientale
- D.G.R. n. 1053 del 9 giugno 2003, "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"
- Regolamento di fognatura e depurazione, Regolamento del servizio di fognatura dell' Ente gestore servizio
- L.R. Emilia-Romagna n°22/2000 che apporta modifiche alla L.R. n°3/1999 , "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3"
- D.M. n° 99/97 Cir. Min. n° 105/98, "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature."
- DIR. 2006/118/CE del 12/12/06, Protezione acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
- D.G.R. Emilia-Romagna 2236/2009, Procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "norme in materia ambientale"
- Regolamento CE 842/2006 "Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- Regolamento Ce 2037 del 29/06/2000 rifiuto da Regolamento 1005/2009/Ce "Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- D.P.R. n. 147 del 15 febbraio 2006, Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000
- Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1191 del 30-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04."
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1191 del 30-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04."
- Legge n.394 del 06/12/991, Legge quadro sulle aree protette
- D.P.R. 21/05/2001, Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) modificato da D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
- D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
- D.M. n.203 del 08/05/2003, "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

- D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
- D.Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004 come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137
- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (10G0157) (GU n.199 del 26-8-2010)
- L.R. Emilia - Romagna 30 novembre 2009, n. 23 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 Marzo 2000, n. 20"
- D.Lgs. n.504 del 26-10-95, Testo Unico sulle accise per i prodotti petroliferi
- D.Lgs. n.557 del 17-09-96, Regolamento recante le norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti
- Circ. Min. Finanze n.266/D del 30-10-06, Circolare esplicativa del Min.Finanze relativa alla definizione degli oli lubrificanti
- L.R. Emilia-Romagna 20 aprile 2012, n. 3, Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale
- Legge 9 gennaio 1991, n.10, Norme per l' attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell' energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 modificato da DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
- D.M. Min. Attività Produttive del 17/03/2003, Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
- D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, Regolamento di applicazione della L. 10 del 1991. Art. 4, art. 7, art. 11, all.to F, all.to G
- D.M. Sviluppo Economico n. 37 del 22-01-08, Certificato di conformità degli impianti.
- D.P.R. 1335/1969, Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi
- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento del policlorodifenili e policlorotrifenili. Disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.
- D.M. 11 ottobre 2001, Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.
- D.M. 20 agosto 1999, Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dalla legge 257/92, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- D.M. 14 maggio 1996, n. 178, Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dalla legge 257/92, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.M. 6 settembre 1994, n. 156, Normative e metodologie tecniche di applicazione della legge 257/92, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto

- L.R. n. 19 del 29 Settembre 2003, “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”
- D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122.
- D.M. del 04/05/98; DPR n. 37 del 12/01/98; Legge n. 818 del 1984, Procedimenti per la presentazione di richiesta e di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente
- D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006 così come modificato dal D. Lgs. 3/12/2010 n. 205 e Dlgs n. 4 del 16-01-08, Normativa recante modifiche al Testo Unico Ambientale Dlgs n. 152/06 - Parte Quarta del Dlgs n.152/2006
- D.P.C.M. 23 dicembre 2011, Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) 2012
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.
- D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117, Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
- D.Lgs.n° 36 del 13/01/2003
- Legge n. 296/06
- Legge n. 244 del 24/12/07, D.P.C.M. 25 marzo 2011 (proroga termini), Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
- D.M. Ambiente 27 settembre 2010, Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica -Abrogazione D.M. 3 agosto 2005
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e DGR Emilia-Romagna n. 2773/2004 e s.m.i., fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
- Legge n.447 del 26 ottobre 1995 modificata da DPR 19 ottobre 2011, n. 227, Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- D.P.R. n. 227/2011 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.